



FABIO CIOLLARO

Vescovo di Cerignola - Ascoli Satriano

Prot. n. 123/2022

DECRETO PER GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Visto il can. 1276 §1 del *C.J.C.* sul diritto-dovere dell'Ordinario diocesano di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni che appartengono alle persone giuridiche a lui soggette;

visto il can. 1281 §1 del *C.J.C.* che dichiara invalidi gli atti di amministrazione straordinaria posti dagli amministratori delle persone giuridiche pubbliche a meno che prima non abbiano ottenuto dall'Ordinario diocesano il decreto di autorizzazione;

visto il can. 1281 §2 del *C.J.C.* che affida all'Ordinario diocesano il compito di fissare, oltre ai casi previsti dal diritto, e in assenza di norme statuarie in merito, quali siano gli atti di amministrazione straordinaria per le persone giuridiche a lui soggette;

visti i cann. 1291, 1292, 1293, 1294, 1295 del *C.J.C.* relativi agli atti di alienazione e a qualunque altro atto che possa pregiudicare negativamente la condizione patrimoniale delle persone giuridiche, nonché il can. 1297 del *C.J.C.* relativo alle locazioni, con le ulteriori determinazioni contenute nella Delibera 38 della Conferenza Episcopale Italiana e successive modifiche e variazioni;

vista la Delibera n. 20 della Conferenza Episcopale Italiana del 23.12.1983 come modificata dalla stessa C.E.I. nella XLV Assemblea generale e promulgata il 27.03.1999 che stabilisce la somma minima (attualmente fissata in DUECENTOCINQUANTAMILA euro) e la somma massima (attualmente fissata in UN MILIONE di euro) che delimitano, a norma del can. 1292 del *C.J.C.*, l'ambito della competenza dei Vescovi diocesani in Italia nell'autorizzare gli atti di amministrazione straordinaria delle persone giuridiche loro soggette, ferma restando la facoltà dei Vescovi di estendere con proprio Decreto, a norma del can. 1281 §2, l'ambito degli atti di straordinaria amministrazione anche al di sotto della predetta soglia minima;

visti l'art. 7 §5 dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense e l'art. 18 della Legge 222/85 che definiscono la validità e l'efficacia nell'ordinamento civile degli atti posti in essere dagli enti ecclesiastici;

tenuta presente l'Istruzione in materia amministrativa della CEI del 01.09.2005, che stabilisce, fra l'altro, l'ambito di competenza dei Vescovi diocesani in Italia nell'autorizzare gli atti di amministrazione straordinaria delle persone giuridiche loro soggette;

udito il parere del Consiglio diocesano per gli Affari economici in data 27 ottobre 2022;

con il presente decreto, in attuazione di quanto stabilito dal can. 1281 §2 del *C.J.C.*

PROMULGO

le seguenti Norme per gli Atti di Amministrazione Straordinaria nella Diocesi di CERIGNOLA - ASCOLI SATRIANO, abrogando a partire dalla data odierna qualunque precedente Decreto vescovile per gli Atti di Amministrazione Straordinaria.

ART. 1

DETERMINAZIONE DEGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

Nella Diocesi di CERIGNOLA - ASCOLI SATRIANO gli atti di amministrazione straordinaria per le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano sono determinati nel modo seguente:

1. l'alienazione, cioè il trasferimento di un diritto a contenuto patrimoniale ad un altro soggetto (come vendita o permuta) di beni immobili di qualsiasi tipo e valore;
2. l'alienazione di beni mobili di valore superiore a un quinto della somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana per gli atti di cui al can. 1291;
3. ogni disposizione pregiudizievole per il patrimonio, quale, ad esempio, la concessione di usufrutto, di diritto di superficie, di servitù sia a tempo determinato che perpetua, di enfiteusi, di pegno o di fideiussione, la concessione di rendite perpetue, investimenti immobiliari diversi da quelli in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, nonché l'alienazione di ex-voto o di oggetti preziosi per motivi artistici, storici o di antiquariato, qualunque ne sia l'entità o il valore (can. 1292 §2);
4. la cessione a terzi dell'uso o del godimento, a titolo oneroso o gratuito, per qualsiasi tempo e valore, di immobili appartenenti all'Ente, come ad esempio contratti di locazione o di comodato;
5. l'acquisto a titolo oneroso di immobili;
6. la mutazione della destinazione d'uso di immobili;
7. l'accettazione di donazioni anche modali, eredità e legati;
8. la rinuncia a donazioni, eredità, legati e diritti reali in genere;
9. l'acquisto di beni mobili di valore superiore a euro 15.000,00;
10. l'affidamento di incarichi professionali o consulenze di qualsiasi tipo, salvo il caso previsto dall'art. 3a;
11. l'esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo;
12. ogni altro atto relativo a beni immobili o mobili di interesse artistico, storico o culturale;
13. l'inizio, il subentro o la cessione di attività imprenditoriali o commerciali;
14. la costituzione o la partecipazione in società di qualunque tipo;
15. la costituzione di un ramo di attività ONLUS, ETS, IS, APS o qualunque ente appartenente al Terzo Settore;
16. la contrazione di debiti di qualsiasi tipo con istituti di credito, società assicurative, promotori finanziari, persone giuridiche, enti di fatto, enti religiosi, persone fisiche;
17. la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel bilancio preventivo approvato;

- in presenza di bilancio preventivo annuale della persona giuridica, formalmente approvato, qualsiasi spesa, non indicata nel predetto bilancio, che provochi un aumento superiore a euro 15.000,00;
 - in assenza o in attesa della formale approvazione del bilancio preventivo annuale della persona giuridica, qualsiasi spesa di valore superiore a 5.000,00;
18. l'assunzione di personale dipendente e la stipulazione di contratti con prestazioni non aventi carattere occasionale;
 19. l'introduzione di un giudizio avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali e le giurisdizioni amministrative speciali dello Stato;
 20. per le parrocchie, l'ospitalità permanente o superiore a 30 giorni a qualsiasi persona non facente parte del clero parrocchiale;

All'Istituto diocesano per il sostentamento del clero si applicano esclusivamente i summenzionati nn. 1, 13, 14, 15, 18 e 19. Qualora il valore del bene oggetto della disposizione o il valore per il quale l'Istituto si espone fosse superiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292 §1, si applicano anche i nn. 3, 5, 8, 9, 11, 16 e il n. 7 limitatamente alle ipotesi in cui gli atti a titolo gratuito siano gravati da condizioni o oneri, salvo quanto previsto dal proprio Statuto.

ART. 2

VALIDITÀ DEGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

I requisiti necessari alla validità degli atti di amministrazione straordinaria per le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano, le cui voci sono espresse nell'art.1 del presente decreto, sono i seguenti:

- a) per gli atti di valore compreso tra euro =ZERO= ed euro 25.000,00:
 - parere del Consiglio per gli Affari economici o delibera del Consiglio di amministrazione della persona giuridica interessata;
 - autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano;
- b) per gli atti di valore compreso tra euro 25.000,00 ed euro 75.000,00:
 - parere del Consiglio per gli Affari economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
 - parere del Consiglio diocesano per gli Affari economici;
 - autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano;
- c) per gli atti di valore superiore ad euro 75.000,00 e inferiore alla somma minima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292 §1:
 - parere del Consiglio per gli Affari economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
 - parere del Consiglio diocesano per gli Affari economici;
 - parere del Collegio dei Consultori;
 - autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano;

- d) per gli atti di valore compreso tra la somma minima e la somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292 §1:
- parere del Consiglio per gli Affari economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
 - consenso del Consiglio diocesano per gli Affari economici;
 - consenso del Collegio dei Consultori;
 - autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano;
- e) per gli atti di valore superiore alla somma massima stabilita dalla Conferenza Episcopale Italiana ai sensi del can. 1292 §1 e alla alienazione di beni donati alla persona giuridica per voto o beni preziosi di valore artistico e storico:
- parere del Consiglio per gli Affari economici o delibera del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata;
 - consenso del Consiglio diocesano per gli Affari economici;
 - consenso del Collegio dei Consultori;
 - autorizzazione della Santa Sede.

Per porre validamente quanto sopra specificato, è necessario richiedere l'autorizzazione scritta dell'Ordinario del luogo. Alla richiesta di autorizzazione deve essere allegato il parere del Consiglio per gli Affari economici o del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata.

L'autorizzazione scritta dell'Ordinario, inoltre, deve essere allegata in ogni atto pubblico stipulato dalla persona giuridica sia a tutela della stessa che a tutela dei diritti dei terzi in relazione alla validità civile degli atti stessi. Senza autorizzazione canonica, quindi, i sopraelencati atti sono invalidi civilmente ed il Legale rappresentante della persona giuridica **è tenuto a rispondere a titolo personale** per eventuali danni alla stessa e/o a terzi.

ART.3

VALORE DEI BENI NEGLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

- a) Il valore dei beni sia determinato da una stima fatta per iscritto dai periti nominati dal legale rappresentante della persona giuridica sentito il parere del Consiglio per gli Affari economici o del Consiglio di Amministrazione della persona giuridica interessata. Il bene ordinariamente non deve essere alienato ad un prezzo inferiore a quello indicato nella stima né acquistato ad un prezzo superiore. Le particolari ragioni che possono indurre a derogare a tale disposizione devono formare oggetto di attenta valutazione degli organi chiamati ad esprimere il parere o il consenso di cui all'art. 2 del presente Decreto e devono essere espressamente indicate nei documenti di cui allo stesso articolo.
- b) Se il bene è divisibile per il compimento di atti di amministrazione straordinaria relativi a parti o quote del bene, si deve tenere conto del valore globale del bene al fine di determinare i requisiti per la validità dell'atto di cui all'art 2 del presente Decreto. In particolare nella richiesta di autorizzazione all'alienazione e sui documenti necessari alla validità dell'atto, di cui all'art 2 del presente Decreto, devono essere indicate le parti o le quote eventualmente alienate in precedenza. In mancanza di tali indicazioni l'autorizzazione è nulla.

ART. 4
UTILIZZAZIONE DELLA LIQUIDITÀ
DERIVANTE DA ATTI DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

La liquidità derivante dagli atti di amministrazione straordinaria sia utilizzata per i fini espressamente indicati nell'autorizzazione o, in mancanza di tale indicazione, sia investita oculatamente in beni immobili, beni mobili, beni mobili iscritti in pubblici registri, in prodotti finanziari o polizze assicurative che garantiscono il capitale iniziale investito da intestarsi all'Ente, ferma restando la necessità di ulteriore autorizzazione se l'investimento rientra tra gli atti di amministrazione straordinaria.


ART.5
NOTIFICA E INSERIMENTO NEL REGISTRO
DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il presente Decreto sia formalmente notificato a tutte le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo diocesano e alla competente Prefettura di Foggia, perché sia inserito nel Registro delle Persone giuridiche così da rendere opponibile ai terzi che enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Diocesi di Cerignola - Ascoli Satriano, soggetti alla giurisdizione del Vescovo diocesano, sono vincolati all'osservanza delle suddette norme per la validità degli atti di amministrazione straordinaria.

Cerignola, 7 novembre 2022.


Sac. Angelo Festa
Cancelliere



+ 

✠ Fabio Ciollaro
Vescovo